**BOZZA DI COMUNICAZIONE ESTERNI**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

***(da trasferire su carta intestata aziendale)***

Informiamo che, come previsto dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, comunemente detta Green pass.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto di tale onere in capo ai lavoratori, a decorrere dalla data sopra riportata del 15 ottobre, prima dell’accesso, anche di soggetti esterni, agli uffici, ai cantieri, ai mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente impresa, o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, verrà effettuato l’accertamento, da parte di personale specificamente incaricato, del possesso e della validità, integrità e autenticità della certificazione, nonché dell’identità dell’interessato.

Tale accertamento avverrà mediante la scansione, attraverso l’applicazione “Verifica C-19”, del QR Code del Green Pass dell’interessato, senza alcuna conservazione del dato inerente all’esito del controllo di cui trattasi.

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Chiediamo, quindi, di preparare la relativa documentazione, in modo da agevolare l’effettuazione del suddetto accertamento, in occasione di ogni accesso agli spazi aziendali della Scrivente.

Ricordiamo, inoltre, che, in ogni caso, la verifica del rispetto dell’obbligo, posto in capo al lavoratore, di possedere la certificazione verde COVID-19, deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

L’eventuale assenza del Green Pass, a qualsiasi titolo riconducibile, comporterà l’impossibilità di accedere agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente.

Evidenziamo, da ultimo, come l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e/o esibizione del Green pass, comporti l’applicazione, in capo al trasgressore, di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

Ricordiamo, infine, che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, la certificazione verde, eventualmente già acquisita, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Luogo, data Timbro e firma